

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 1° gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 1° gennaio 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 1° gennaio 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

